

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

CXXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Congedi:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	1471	
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
Estensione agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472. (2090) . . . . .	1471	
PRESIDENTE . . . . .	1471, 1472	
TUDISCO, <i>Relatore</i> . . . . .	1472	
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1472	
<b>Proposte di legge (Discussione e non approvazione):</b>		
LIGUORI: Proroga del termine previsto dagli articoli 33, 35, 36, 37, 39 e 40 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, contenente: Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario. (2029)		
LIGUORI: Proroga del termine previsto dalla legge 19 marzo 1951, n. 322, contenente: Norme dirette ad agevolare la sistemazione delle controversie in materia di tasse e imposte indirette sugli affari. (2030) . . . . .	1473	
PRESIDENTE . . . . .	1473, 1474	
VIGENTINI, <i>Relatore</i> . . . . .	1473	
LIGUORI . . . . .	1473	
		CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .
		CAVALLARI . . . . .
		SULLO . . . . .
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . .
		<b>La seduta comincia alle 9,30.</b>
		TROISI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		( <i>E approvato</i> ).
		<b>Congedi.</b>
		PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Arcangeli, Marotta e Pecoraro.
		<b>Seguito della discussione del disegno di legge:</b>
		<b>Estensione agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di Finanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472. (2090).</b>
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Estensione agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.
		Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta del 5 ottobre 1951 vennero ac-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1951

cantonati gli articoli 2 e 3 a causa di una questione prospettata dal relatore e sulla quale il Governo doveva esprimere il parere. Prego il relatore onorevole Tudisco di riassumere brevemente i termini della questione.

TUDISCO, *Relatore*. I rilievi da me fatti al disegno di legge nella precedente seduta possono così riassumersi: la estensione alla Guardia di finanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, è stata operata senza tener conto che la carriera dei sottufficiali ha inizio nella Guardia di finanza col grado di sottobrigadiere, nell'esercito da sergente maggiore, e quindi le provvidenze di cui agli articoli 2 e 3 avrebbero dovuto applicarsi alla Guardia di finanza, a cominciare dal grado di sottobrigadiere in sopra. C'è però da osservare che anche nei carabinieri la carriera di sottufficiale comincia da vicebrigadiere e che la estensione dei benefici in esame è stata operata come nell'esercito, cominciando dal grado di brigadiere.

Questo precedente, data la ben nota analogia sempre rispettata nei provvedimenti riguardanti questi due Corpi, è di serio ostacolo alle rettifiche da noi auspiccate. Su questa questione la Commissione desiderava avere chiarimenti dall'onorevole Sottosegretario di Stato prima di passare all'esame degli articoli.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vi è una ragione sostanziale che consiglia di non estendere i benefici di questo disegno di legge anche ai sottobrigadieri. Il servizio continuativo, per i sottufficiali delle forze armate, comincia col grado di brigadiere e di sergente maggiore; quello di sottobrigadiere della guardia di finanza è, d'altronde, soltanto una specie di aspirantato, se così si può dire, alla carriera. Gli allievi sottufficiali, infatti, prendono parte ad un corso di preparazione, al termine del quale, superate le prove relative, vengono promossi sottobrigadieri e mandati di solito ai comandi di brigata, in qualità di vice comandanti affinché trascorrono un periodo di addestramento che, data la situazione attuale, è anche un po' lungo (qualche volta supera anche i due anni) ma che è indispensabile per il completamento della preparazione e per il definitivo ingresso nella carriera. Ecco la ragione per la quale provvidenze maggiori nel disegno di legge vengono destinate ai brigadieri e ai gradi superiori mentre ai sottobrigadieri si fa un trattamento a parte, evidentemente meno favorevole.

TUDISCO, *Relatore*. Per le ragioni testé accennate dall'onorevole Sottosegretario e per

la considerazione già da me fatta in ordine alla sperequazione rispetto all'arma dei carabinieri, io non insisto sugli emendamenti che avevo preannunciato.

PRESIDENTE. Possiamo allora completare l'approvazione degli articoli del disegno di legge. L'articolo 2 è del seguente tenore:

« Gli aiutanti di battaglia, i marescialli dei tre gradi ed i brigadieri della Guardia di finanza in servizio permanente, che abbiano almeno quindici anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, dispensati dal servizio per motivi di salute o collocati in riforma od a riposo per aver conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile di guerra da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, in conseguenza di ferite, lesioni od infermità riportate od aggravate per servizio di guerra nel conflitto 1940-45, hanno diritto ad un emolumento mensile che, aggiunto alla pensione ordinaria per anzianità di servizio determinata ai sensi dell'articolo 17 del decreto luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494, e successive modifiche, e al relativo caroviveri, faccia corrispondere, per un periodo sino al raggiungimento del limite di età di cui al successivo articolo 4, lettera b) e, comunque, per non oltre due anni, il trattamento economico complessivo a quello spettante a titolo di stipendio o paga, indennità militare e di carovita ai parigrado del servizio permanente, e che per il rimanente periodo fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di età di cui al successivo articolo 4, lettera b), e per i brigadieri per una durata non superiore ai quattordici anni, faccia corrispondere il trattamento economico complessivo ai quattro quinti del trattamento dianzi specificato. Ai fini della liquidazione della pensione ordinaria è computato un periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivo prestato.

I sottufficiali predetti che non raggiungano quindici anni di servizio utile per la pensione ovvero raggiungano quindici anni di detto servizio utile, ma non dodici anni di servizio effettivo, hanno diritto ad un emolumento mensile per la durata di due anni pari alla differenza tra il trattamento economico di attività (a titolo di stipendio o paga, indennità militare e carovita) e l'assegno integratore ad essi spettante in relazione agli anni di servizio prestato».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1951

Passiamo all'articolo 3:

« I sottobrigadieri ed i militari di truppa della Guardia di finanza, vincolati a rafferma con diritto a premio, che cessino dal servizio perché trovatisi nelle condizioni di non idoneità di cui al precedente articolo 2, hanno diritto ad un emolumento pari all'intero premio di fine rafferma, qualunque sia la durata del servizio prestato nella rafferma, oltre alla aliquota di premio prevista dagli articoli 12 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281 e 10 della legge 4 aprile 1935, n. 568, od all'intero premio quando la data di cessazione dal servizio coincida con quella di scadenza della rafferma anzidetta ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Essendo stato così completato l'esame degli articoli del disegno di legge, questo sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

#### Discussione delle proposte di legge del deputato

**Liguori: Proroga del termine previsto dagli articoli 33, 35, 36, 37, 39 e 40 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, contenente: Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario. (2029); e Proroga del termine previsto dalla legge 19 marzo 1951, n. 322, contenente: Norme dirette ad agevolare la sistemazione delle controversie in materia di tasse e imposte indirette sugli affari. (2030).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle due proposte di legge del deputato Liguori: « Proroga del termine previsto dagli articoli 33, 35, 36, 37, 39 e 40 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, contenente: Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario » e « Proroga del termine previsto dalla legge 19 marzo 1951, n. 322, contenente: Norme dirette ad agevolare la sistemazione delle controversie in materia di tasse e imposte indirette sugli affari ».

L'onorevole Vicentini, relatore, ha facoltà di riferire su entrambi.

VICENTINI, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi della Commissione sanno, per avere esaminato le due proposte di legge in sede referente nella precedente seduta del 5 corrente, esse tendono a riaprire i termini per la sistemazione delle vecchie pendenze agli effetti delle imposte di ricchezza mobile e generale sull'entrata. Tali termini sono già sca-

duti il 15 giugno 1951 ed io non vedo davvero la necessità di riaprirli a così notevole distanza di tempo. Debbo pertanto proporre alla Commissione di non passare all'esame degli articoli né dell'una né dell'altra proposta di legge.

LIGUORI. Faccio presente all'onorevole Commissione che la liquidazione delle pendenze arretrate è un presupposto indispensabile per una buona applicazione della riforma tributaria. D'altra parte, il poco tempo intercorso tra la pubblicazione della legge 19 maggio 1951, n. 322, sulla *Gazzetta Ufficiale* (pubblicazione avvenuta il 21 maggio) e la scadenza del termine concesso per la presentazione delle denunce, ha fatto sì che molte pratiche non siano state definite e molte domande nemmeno presentate. Io mi rendo conto che il termine è scaduto da parecchio tempo, ma la riapertura, ai fini della liquidazione di questi arretrati, mi sembra importante.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole relatore, facendo anche presente che i disposti di legge i cui termini dovrebbero essere prorogati secondo la proposta dell'onorevole Liguori hanno già dato il risultato che ci si attendeva. Infatti, per quanto riguarda le imposte dirette, il totale dei contesti definiti supera il 50 per cento di quelli pendenti mentre nel settore delle imposte indirette, le pratiche definite superano addirittura il 63 per cento. Evidentemente, la parte dei contesti tuttora in corso deve ritenersi costituita da quelli per i quali o vi è una vera e propria cattiva volontà da parte del contribuente, oppure da quelli per cui il contribuente ritiene di aver buone ragioni per non definirle per concordato e preferisce adire le Commissioni o addirittura l'autorità giudiziaria.

Il Governo ritiene pertanto che non esista, allo stato, alcuna necessità pratica di prorogare i termini; e ciò anche per non arrecare un nuovo colpo alla serietà dei termini di scadenza che una pessima abitudine di questi ultimi tempi ha indubbiamente menomato.

CAVALLARI. Noi siamo invece favorevoli al passaggio all'esame degli articoli. I dati esposti dal Sottosegretario di Stato hanno indubbiamente un loro valore indicativo; tuttavia anche le ragioni esposte dall'onorevole Liguori hanno una loro ragione di essere. Vi è, invero, la questione del termine già da tempo spirato, ma io credo che se si passasse

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1951

alla discussione degli articoli, con un emendamento si potrebbe benissimo ovviare a questi inconvenienti.

Per questi motivi, non tanto di natura politica, quanto di natura pratica e umana, proporrei ai colleghi di passare alla discussione degli articoli. Vedremo poi se durante questa discussione sorgeranno ostacoli tali da far ritenere alla maggioranza della Commissione di respingere la proposta di legge, oppure se si possa ravvisare la possibilità di approvarla con quegli emendamenti che i commissari riterranno opportuni.

SULLO. Mi rendo conto delle ragioni che militano in favore delle proposte di legge in esame. In realtà, però, non si può non tener conto del fatto che il sistema di ricorrere a proroghe in un secondo momento, anzi a distanza di mesi dal termine stabilito o decorso, è un sistema che può creare inconvenienti notevoli anche perché in linea di massima è da ritenere che i casi limite cui accennava il collega onorevole Liguori sono forse non molto rispettabili dal punto di vista del legislatore.

D'altra parte, i dati che ci sono stati offerti dal Sottosegretario di Stato sono di tale natura da darci una certa sicurezza che l'effetto che la legge doveva avere è stato ottenuto.

Perciò, nonostante un certo apprezzamento che si può fare della proposta di legge, non posso che votare contro il passaggio all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione la proposta del relatore Vicentini di non passare all'esame degli articoli della proposta di legge n. 2029.

*(È approvata).*

Pongo in votazione la proposta dello stesso relatore onorevole Vicentini di non passare all'esame degli articoli della proposta di legge n. 2030.

*(È approvata).*

Le proposte di legge, pertanto, s'intendono entrambe respinte.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Estensione agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 » (2090):

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	6

*(La Commissione approva).*

### Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Giorgio, Amendola Pietro, Arcaini, Balduzzi, Bavaro, Castelli Avolio, Cavallari, Cavinato, Chiostergi, Corbino, Costa, De Martino Alberto, De Martino Francesco, De Palma, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Pesenti, Petrilli, Pieraccini, Salizzone, Scoca, Sullo, Tremelloni, Troisi, Tuddisco, Vicentini, Walter.

### Sono in congedo:

Arcangeli, Marotta e Pecoraro.

**La seduta termina alle 10,30.**